

N. 230/2019 / CIRCOLARE / Prot 293.19 / FV

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI  
20 dicembre 2019

Alle aziende associate

## **DANNI CAGIONATI DAL LAVORATORE NEL LAVORO SOMMINISTRATO: RISPONDE L'UTILIZZATORE**

Con ordinanza n. 31889/2019, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio per cui l'agenzia per il lavoro non risponde dei danni cagionati all'azienda utilizzatrice dal lavoratore somministrato, questo perché nella somministrazione il lavoratore non risponde al suo datore di lavoro "formale" (l'agenzia), ma a chi assume, nei suoi confronti, il potere direttivo e di controllo (utilizzatore) mediante l'inserimento nell'azienda e l'assegnazione di specifiche direttive.

La decisione della Cassazione prende le mosse da una vicenda avente ad oggetto un sinistro stradale cagionato da un lavoratore somministrato (dipendente quindi dell'agenzia), in conseguenza del quale l'azienda utilizzatrice ha subito consistenti danni al proprio automezzo. Tale impresa, fa quindi causa all'agenzia per avere il risarcimento dei danni cagionati dal lavoratore, invocando l'art. 2049 del Codice Civile (che sancisce la responsabilità del datore di lavoro per il fatto illecito dei suoi dipendenti), sul presupposto che il datore di lavoro era appunto l'agenzia.

Spiega la Cassazione che, nella somministrazione di lavoro, si crea un rapporto "tripartito" (agenzia, azienda utilizzatrice e lavoratore) che conduce ad un intreccio di interessi; il lavoratore lavora quindi sia nell'interesse dell'impresa utilizzatrice (che perciò lo inserisce nella sua organizzazione d'impresa e lo dirige e controlla), sia nell'interesse dell'agenzia di somministrazione. Qualora quindi il lavoratore cagioni un danno a terzi, la concreta gestione direzionale effettuata dall'utilizzatore, va a determinare la sua responsabilità.

La Cassazione ammette che l'impresa utilizzatrice possa premunirsi da eventuali effetti pregiudizievoli della condotta dei lavoratori somministrati, concordando con l'agenzia di somministrazione specifiche clausole di responsabilità contrattuale (sia per danni arrecati alla stessa impresa utilizzatrice, sia per danni eventualmente arrecati a terzi). La legge non vieta clausole del genere, naturalmente (si presume) controbilanciando con un corrispettivo extra dovuto all'agenzia o con altri vantaggi.

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI  
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confapi Emilia



www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

**BOLOGNA**  
**MODENA**  
**PARMA**  
**REGGIO EMILIA**

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna  
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena  
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma  
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861  
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812  
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812  
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812